

INTRODUZIONE

Nella preparazione dell'esame di avvocato, anche per la sessione del 2025 si prevede, come già era accaduto nell'anno 2024 (e in passato fino al 2019), la stesura dell'atto giudiziario, a scelta del candidato, tra quello di diritto civile, penale o amministrativo.

Per quanto qui ci riguarda, la redazione di un atto processuale di diritto privato comporta un duplice ordine di problemi: da un lato, deve essere risolta la questione di diritto – di natura sostanziale e/o processuale – oggetto del quesito contenuto nella traccia; dall'altro, l'elaborato deve essere composto secondo le regole formali dettate dalle norme processuali per quella specifica tipologia di atto.

Anche nel caso in cui la soluzione della prova coinvolga questioni processuali – ad esempio, la necessità di pronunciarsi in ordine all'integrazione del contraddittorio – il candidato è comunque tenuto a fornire la qualificazione giuridica della fattispecie e a focalizzare le norme sostanziali applicabili alla fattispecie. Peraltro, una determinata scelta in termini di qualificazione giuridica può condizionare l'adozione di uno strumento processuale in luogo di un altro.

In linea di massima, la traccia proposta dal Ministero attraverso la prova dell'atto giudiziario enuncia una vicenda di diritto sostanziale che s'intreccia con il diritto processuale: compenetrazione, in realtà, inevitabile, che caratterizza la quotidiana attività dell'avvocato.

La pratica professionale non sempre consente di esercitarsi nella preparazione dei diversi atti giudiziari che possono essere oggetto di una prova in sede di esame e l'impossibilità, a volte, di confrontarsi con esempi e formulari determina che il candidato si trovi a volte in difficoltà sugli aspetti formali dell'elaborato da comporre.

Passando in rassegna la casistica delle tracce assegnate dal 2000 al 2024, è possibile riscontrare che l'atto di citazione e la comparsa di risposta costituiscono il 75% degli atti assegnati.

In questa prospettiva, si è pensato di fornire ai candidati che si accingono a preparare la prova scritta uno strumento immediato e, al contempo, efficace per l'esercitazione nella redazione degli atti processuali di diritto privato che più frequentemente sono stati, e potranno essere, richiesti in sede di esame.

Tenendo conto delle novità offerte dalla riforma c.d. Cartabia (D.lgs. n. 149/22), dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari) e, da ultimo, dal decreto c.d. Correttivo al codice di procedura civile (D.lgs. 164/24) e dal decreto c.d. Corretti-

vo in materia di mediazione e negoziazione assistita (D.lgs. 216/24), la trattazione dello schema degli atti sarà anticipata da una breve ed aggiornata trattazione teorica, resa in maniera schematica, per un inquadramento sistematico dell'atto processuale esaminato, cui seguirà l'esposizione delle questioni più problematiche di diritto processuale che sono connesse alla redazione dell'atto con la soluzione (più recente) offerta dalla Suprema Corte.

Per gli atti giudiziari sono evidenziate le componenti essenziali minime ed indicate anche le formule normalmente impiegate per la redazione, nell'ottica di permettere al candidato di redigere un atto completo che non incorra nelle sanzioni di nullità e, dunque, nella censura negativa della commissione esaminatrice.

Infine, si segnala che nelle premesse è stato inserito un paragrafo nel quale ho voluto raccontare la mia esperienza di membro della prima sottocommissione di Bologna nell'esame di avvocato dell'anno 2019-2020, cui seguirà un decalogo di consigli per redigere al meglio l'atto giudiziario, frutto della mia esperienza maturata sul campo.

C.R.

Bologna, luglio 2025

PREMESSE

a. Ricordi e consigli di un commissario d'esame

Come inizia l'avventura di un commissario per l'abilitazione da avvocato? Per un professore universitario, con una comunicazione interna da parte del Direttore del proprio Dipartimento d'appartenenza, che avvisa della richiesta di disponibilità proveniente dal Ministero della giustizia.

Ricordo ancora il messaggio d'inizio settembre del Direttore, che esordiva con il vecchio adagio "*water always finds its way*", con il quale ero proposto quale membro per l'imminente tornata dell'esame di avvocato.

Confesso che la comunicazione non mi spaventava; erano vari anni che mi occupavo di formazione post-universitaria, svolgendo anche lezioni nelle Scuole Forensi e in corsi di formazione post-laurea. La curiosità di vivere l'esame dalla parte del Commissario mi indusse ad accettare.

Era ottobre del 2019. Ricevevo sulla mia *e-mail* una comunicazione della Corte d'appello che mi comunicava che il Ministero mi aveva nominato quale componente della prima sottocommissione, l'unica in realtà necessaria per il Ministero per ogni distretto di Corte d'appello, in quanto ne sarebbero state formate delle altre solo in caso di copioso numero di candidati, così come è avvenuto. Venivo avvertito di presentarmi per la prima riunione in un giorno di novembre. In quell'occasione facevo conoscenza degli altri commissari, nel 2019, dieci in totale (compreso me), cinque titolari e cinque supplenti, nel rispetto delle quote stabilite dalla legge: sei avvocati, due magistrati, due docenti universitari. Venivamo resi edotti del contenuto del bando di esame e dei criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte che aveva elaborato la commissione centrale presso il Ministero, l'unica vera commissione, essendo quelle distrettuali delle sottocommissioni rispetto alla prima. Tali criteri di valutazione erano quelli che anche la nostra sottocommissione doveva seguire e di cui i candidati dovevano essere edotti all'inizio della prova scritta e di quella orale.

Seguivano altre riunioni per decidere le domande da ammettere all'esame. In realtà, non pensavo che anche questa prima parte potesse essere complicata ma, come sanno bene i giuristi, la realtà "è composita" e per alcuni candidati è già un'impresa redigere correttamente una domanda di ammissione che, per legge, deve avvenire attraverso una procedura telematica: ci trovammo subito a decidere su alcune domande che erano sfornite di ricevuta del pagamento di contributo alla partecipazione, o che presentavano un documento di identità scaduto, o che erano state erroneamente compilate o,

addirittura che presentavano allegati che non erano in alcun modo riconducibili al file previsto per la domanda di esame nonostante il sistema avesse comunque rilasciato al candidato il codice identificativo e il codice a barre. Capitò pure di decidere se fosse possibile ammettere con ritardo alla prova scritta un candidato, dietro sua istanza, in quanto occupato in precedenza alla “*mungitura degli animali*” della sua tenuta che era collocata a oltre 100 km dalla sede di esame.

Decise tali questioni preliminari, il primo appuntamento con i candidati si ebbe nel mese di dicembre. Come avveniva in quel tempo, le prove scritte si svolgevano su tre giorni: nel primo si affrontava il parere motivato in materia di diritto civile, nel secondo quello di diritto penale e nel terzo giorno l’atto giudiziario a scelta del candidato tra quello in materia di diritto privato o diritto penale o di diritto amministrativo.

In realtà, per accelerare nel primo giorno l’entrata dei candidati, alcuni distretti di Corte d’appello – soprattutto quelli con numerosi partecipanti – decidono di convocare i candidati il giorno precedente a quello d’inizio, per provvedere al c.d. “controllo dei codici”, operazione che di solito richiede diverse ore.

I candidati portano tutti i codici nel giorno previsto. La commissione deve procedere alla loro verifica, apponendo a quelli ammessi alla prova un timbro punzonato. La legge ammette per i candidati solo codici corredati da riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, a condizione che, ovviamente, il commento sia esclusivamente giurisprudenziale, con esclusione di ogni integrazione esplicativa, illustrativa o esemplificativa. Nel nostro caso, si era posto, infatti, il problema se fossero ammissibili codici commentati che, oltre alle massime delle decisioni, riportassero sentenze della Corte di Cassazione per esteso o che presentassero “mappe concettuali”. Decidemmo per l’esclusione di tali volumi. Normalmente, tale operazione richiede circa una giornata intera o comunque diverse ore, a seconda del numero dei candidati, i quali, come ho potuto constatare, non risparmiano di introdurre numerosi codici delle più svariate case editrici e addirittura stampati in anni diversi. Se a ciò aggiungiamo che sono ammissibili anche i dizionari della lingua italiana, i sinonimi e contrari e i dizionari di lingua straniera (ne ho visti alcuni di lingua inglese e di lingua francese), quest’ultimi utilizzati per lo più da candidati di madrelingua estera, ho visto candidati introdurre anche 30/35 volumi (al tempo le prove scritte erano tre), quando, a mio parere, ne sarebbero bastati al massimo tre o quattro. Come detto, il compito della commissione è controllare i singoli tomi. Nel farlo, mi capitò in mano un dizionario della lingua italiana, che al suo interno presentava una pagina perfettamente inserita e incollata con gli stessi caratteri a stampa del vocabolario ma con il contenuto di dottrina giuridica. Ovviamente non è stato ammesso. Mi capitò anche in mano un codice e aprendolo trovai un bello schema di atto processuale. Resi il codice al candidato, il quale cadde dalle nuvole – come tutti quelli cui si fanno notare le aggiunte – e provvide all’immediata

cancellazione, rendendomi nuovamente il codice. Trovai subito una seconda aggiunta, che lo stesso cancellò; alla terza aggiunta gli resi il codice e gli dissi che, se per ulteriori dimenticanze ne avessi trovato un'altra, il codice sarebbe stato definitivamente respinto. Quel candidato me lo riportò dopo alcune ore, con le pagine tutte piegate dal calore delle cancellazioni sistematiche: quante dimenticanze! Anche gli altri colleghi commissari passarono il tempo così e qualcuno si stancò prima di me, respingendo codici tutt'altro che intonsi.

Qualche precauzione per gli scritti: l'obiettivo dichiarato è la serietà delle prove e quindi, tanto per cominciare, i candidati devono usare solo penne ad inchiostro nero, ad evitare qualsiasi ipotetica forma di riconoscimento, dovuto, per esempio, all'uso di un inchiostro rosa. I fogli usi bollo – che nella pratica forense, nessuno dei tirocinanti utilizza più a seguito dell'introduzione del processo telematico – li fornisce la commissione, timbrati, col nome del Presidente. I candidati devono consegnare i cellulari e possono portare dentro con sé, oltre ai codici lasciati il giorno precedente, solo alcuni generi alimentari di prima necessità (ho visto anche delle lasagne fatte dalla nonna la sera prima!). L'intera area dell'esame, normalmente all'interno di una fiera, viene comunque schermata e durante le prove nemmeno i commissari possono utilizzare i telefoni cellulari, non potendo così comunicare all'esterno. Si procede dunque alla convocazione dei candidati per le ore 9. Arrivano le buste con le tracce direttamente con i furgoni della polizia giudiziaria. Occorre verificare, con un rappresentante dei candidati, che le buste siano chiuse e intonse e il Presidente procede subito dopo all'apertura e alla lettura delle tracce fra cui il candidato deve scegliere. I candidati scrivono le tracce che sono dettate dal Presidente e al termine della dettatura inizia il “*countdown*”, sette ore per la redazione e consegna del compito.

Anche la commissione non conosce i temi e i commissari più diligenti, appena apprendono la traccia, si divertono a risolverla, discutendone con i colleghi. Il compito, una volta completato, deve essere inserito in una busta grande nella quale viene aggiunta anche una busta più piccola chiusa, in cui vi è un cartoncino ove il candidato inserisce i suoi dati personali.

Certo che la collocazione dell'esame non era la più felice del mondo: si trattava di un hangar della fiera con luce al neon; la temperatura all'interno era variabile, chi era più vicino alle porte aveva più freddo, nonostante il riscaldamento acceso (siamo a dicembre) ed era costretto a tenere il giaccone. Inoltre, la commissione doveva evitare il più possibile il contatto tra sé e i candidati e soprattutto tra i candidati stessi, in particolare nei punti dove con più facilità questi ultimi si potevano fuggacemente incontrare, ovvero le *toilette*. Purtroppo, alcuni colleghi sono dovuti rimanere a presidiarli per tutto l'arco delle prove. Nell'anno 2019 (ultimo anno delle tre prove scritte), il secondo e il terzo giorno si ripeteva la stessa procedura, ammissione dei candidati con le cibarie,

eventuali depositi dei telefoni cellulari, apertura delle buste, letture e dettatura delle tracce, svolgimento della prova e uscita dei candidati. Conclusi i tre giorni di prove, il giorno seguente si dovette procedere con il raggruppamento delle buste, alla presenza di alcuni rappresentanti dei candidati. L'obiettivo era quello di far vedere pubblicamente che non si potevano fare trucchi con le buste, così da evitare le mille chiacchiere sulla regolarità delle operazioni. Le buste erano private del tagliando numerico del candidato e inserite in buste anonime più grandi nelle quali era apposto un numero progressivo soltanto quando era ultimata l'operazione di raggruppamento, rimescolando le stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. A questo punto era disposto il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati alla Corte d'appello presso la quale era istituita la commissione sorteggiata per la correzione. Circa un mese dopo, giunte le buste contenenti i compiti della Corte d'appello a noi abbinata, iniziava da parte nostra la correzione degli elaborati.

Come si correggono i compiti? Il Presidente ci ricordava i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione centrale e dei quali i candidati erano stati resi edotti. Questi furono i criteri adottati (e lo sono ancora oggi) e ritengo sia giusto ricordarli seppure in forma abbreviata perché utili per i futuri candidati:

- ▶ *Correttezza sintattico-grammaticale dello scritto;*
- ▶ *Sintesi e chiarezza espositiva;*
- ▶ *Dimostrazione della capacità di risolvere problemi giuridici anche con riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali;*
- ▶ *Dimostrazione della conoscenza degli istituti giuridici trattati pertinenti al quesito;*
- ▶ *Dimostrazione della capacità di cogliere profili di interdisciplinarietà;*
- ▶ *Coerenza con la traccia assegnata;*
- ▶ *Capacità di argomentare le conclusioni raggiunte (anche se difformi al prevalente indirizzo giurisprudenziale);*
- ▶ *Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione, in particolare per l'atto giudiziario;*
- ▶ *Per l'atto giudiziario, sussistenza nell'elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti per la redazione dell'atto oggetto della prova.*

Per scendere più nel concreto, decidemmo, poi, per evitare qualsiasi disparità di trattamento, di stabilire subito quali fossero gli errori c.d. "gravi" e quali quelli "meno gravi", ben sapendo che molti altri sarebbero emersi in concreto (come, in realtà, è stato). Il Presidente decise di fissare due sedute la settimana così che la sottocommissione

con membri titolari e supplenti, in caso di impossibilità dei primi, potesse procedere spedita. Dopo un rodaggio di alcune sessioni, prendemmo la mano con le procedure e con le letture a voce alta, che facemmo a turno, dei singoli compiti: dapprima il parere di diritto civile, poi quello di penale, poi l'atto giudiziario, sempre in questa sequenza. Ognuno di noi assegnava un voto al compito attribuendo un numero da 1 a 10. Quando riscontravamo degli errori, non li evidenziavamo sul compito, era attribuito solo il voto numerico complessivo alla singola prova ed era adottata una specifica motivazione nel caso di giudizio negativo.

La lettura di ogni singolo compito, diversamente da malevoli voci di corridoio, viene svolta e spesso la commissione si trova a discutere sul singolo candidato, soprattutto quando si comprende che, seppure ben preparato, è incorso in un singolo grave errore. D'altronde, quell'errore si sarebbe tramutato in una nullità e quindi come accettare che si possa promuovere? Uno degli aspetti più antipatici della correzione è incorrere negli errori grammaticali. Ecco, di questi ne abbiamo trovati a bizzeffe, se teniamo conto che spuntano dalla penna di dottori in giurisprudenza aspiranti avvocati. Mi chiedo a cosa pensassero quei candidati che hanno scritto *"il contratto codicisticamente inteso"*, oppure *"l'eccezione è rilevabile in ogni stato e luogo del processo"*, o parole come *"di fetto"* o *"atto ricettizio"* o il latino *"ab substantiam"* così come l'espressione molto edulcorante *"processualmente disquisendo"*. Senza dimenticare la coniugazione dei verbi ausiliari, l'uso del condizionale al posto del congiuntivo, le virgole e gli accenti (un candidato li aveva addirittura omessi tutti nell'intero compito). Non mi soffermo, invece, sugli errori più strettamente legati agli istituti giuridici (una cosa è la chiamata in causa del giudice, un'altra cosa è l'ordine d'integrazione del contraddittorio) e sugli errori nella motivazione del parere (il candidato ritiene applicabili le norme sul contratto d'opera e quindi risolve il parere applicando le disposizioni sull'appalto). Tengo a precisare che si tratta di candidati di cui ignoriamo l'identità al momento della correzione: le buste con i nomi non vengono aperte quando si correggono i compiti e gli autori dei florilegi non sono stati bocciati per questi errori, anche se forse in più di un caso sarebbero bastati. Dopo diversi mesi passati a correggere compiti, concluso il nostro lavoro, arrivarono finalmente le prove corrette da parte della Corte d'appello abbinata e così iniziammo gli orali.

Come si svolge la prova orale? Anche questa volta la nostra commissione decise di lavorare per due giorni alla settimana dalle 14.00 alle 18.00 – riuscivamo ad esaminare al massimo quattro candidati alla volta, in quanto la prova deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti. Decidemmo di dividerci le materie per competenze: nel 2019 eravamo cinque commissari (nella duplice composizione titolare e supplente), mentre le materie che il candidato poteva potenzialmente scegliere erano dodici, oltre a ordinamento e deontologia forense, obbligatoria per tutti.

Ognuno di noi si era preparato su circa quattro materie, così da permettere una maggiore rotazione delle domande, evitando l'attribuzione sempre di una stessa materia ad un unico commissario, ed in modo da rafforzare l'indipendenza della commissione da qualsiasi pressione esterna. La prova orale iniziava con la lettura dei criteri di valutazione da parte del Presidente, cui seguiva la descrizione dei compiti svolti da parte del candidato. Subito dopo iniziava l'esame che esordiva con la deontologia ed ordinamento forense, cui facevano seguito le altre cinque materie scelte dal candidato (di cui una obbligatoriamente processuale). Quello che mi è personalmente dispiaciuto è che i candidati non sono stati in grado (se non in casi rarissimi) di coordinare le diverse materie e dunque di dimostrare quella interdisciplinarietà che non solo è richiesta in questo esame ma che, bene o male, è caratteristica nel mondo del diritto. Le prove sono andate complessivamente bene: qualcuno senza infamia e senza lode, qualcuno davvero bravo da fare onore all'avvocatura. Alla fine dei lavori il consuntivo è stato decisamente positivo: vedere lo stesso problema da tre punti di vista, quello dell'avvocato, quello del giudice e quello del professore, aiuta a comprendere come si possano articolare le soluzioni sulla base della propria esperienza professionale. Quanto ai candidati, devo dire che ho notato una diffusa assenza di spirito pratico: mi chiedo quanti di loro avessero mai messo piede in uno studio legale, quanti tra loro si rendevano conto di quel che facevano, solo a vedere le soluzioni poco pratiche adottate nell'atto giudiziario di diritto privato. Se c'è un punto su cui intervenire, a mio parere, è quello di imporre una pratica veramente effettiva, capace di formare i futuri avvocati, accompagnata da una ripetuta frequentazione ad una scuola che prepari sul piano teorico.

In conclusione, è stata un'esperienza formativa umana prima che tecnica, che ha però comportato un impiego di energie notevolissimo.

Tuttavia, questa enorme fatica è stata ricompensata dai rapporti umani che si sono creati, non solo tra i commissari ma anche con i funzionari amministrativi che da anni si dedicano all'avvocatura e che costituiscono il lubrificante essenziale per il funzionamento di questa complessa macchina burocratica.

b. Decalogo per la scrittura dell'atto giudiziario all'esame d'avvocato

A conclusione dell'esperienza che ho sopra descritto, e alla luce anche dei criteri di valutazione che la commissione centrale aveva elaborato (e continua ad elaborare da diversi anni), ho deciso di mettere per iscritto alcuni consigli, così da elaborare un sintetico vademecum (che ho fissato in dieci punti) che aiuti il candidato all'esame di avvocato nell'affrontare al meglio le prove, in particolare quella dell'atto giudiziario.

- ▶ **Grafia comprensibile e scrivere in corsivo.**
Tenersi un paio d'ore per ricopiare in bella.
Meglio un concetto in meno ma un compito ben ricopiato.
Non scrivere in stampatello maiuscolo ma solo in corsivo.
- ▶ **Evitare i segni di riconoscimento.**
Non introdurre nomi non richiesti.
Limitare l'uso delle frecce, asterischi, richiami.
- ▶ **Scrivere frasi semplici, senza troppe subordinate.**
Gli atti devono essere sintetici. No atti verbosi e prolissi.
Frase corte, stando attenti alla punteggiatura.
Meglio mettere i punti.
Ricordarsi di mettere le virgole e andare frequentemente a capo con le frasi.
In questo modo, per la commissione è più agevole la lettura: la commissione non vuole leggere 5 volte la stessa frase.
- ▶ **Brocardi latini.**
Vanno bene, ma non esagerare. Attenzione a non sbagliarli!
- ▶ **Termini giuridici.**
Ricordarsi che non è il linguaggio comune.
- ▶ **Citare la giurisprudenza di cassazione.**
Mettere la giurisprudenza di cassazione tra "virgolette", segnando il n° e l'anno.
Non fare un collage di massime giurisprudenziali.
I riferimenti giurisprudenziali devono essere sintetici.
- ▶ **Non aggiungere fatti (che non ci sono in traccia)**
Nella parte fattuale devono essere riportati solo i passaggi indicati dalla traccia.
- ▶ **La parte in diritto.**
Particolare rilievo deve essere assegnato alla massima c.d. risolutiva, cioè quella che maggiormente si attaglia al caso prospettato dalla traccia (da riportare tra virgolette), valorizzandola al fine di argomentale le ragioni, che si tradurranno con la richiesta finale di conclusioni.
- ▶ **Fare subito lo schema dell'atto.**
Ricordarsi che, qualora la traccia chieda anche l'esposizione di "brevi cenni" di un istituto, questi non devono essere inseriti prima dello svolgimento dell'atto, bensì all'interno dell'atto e precisamente nella parte in diritto.
- ▶ **Redigere la scaletta degli argomenti.**
Prima di redigere l'elaborato per esteso, in modo da "sapere dove andare", anche quando sarete stanchi. Fare subito anche le conclusioni. Non cambiare idea all'ultimo momento.

c. Atti di diritto privato (tracce assegnate dal 2000 ad oggi)

2000	Comparsa di risposta Tribunale
2001	Comparsa di risposta Tribunale
2002	Comparsa di risposta Tribunale
2003	Atto di citazione in appello
2004	Atto di citazione in appello
2005	Comparsa di risposta Tribunale
2006	Atto di citazione di sfratto per morosità/Rito locatizio
2007	Comparsa di risposta Tribunale
2008	Comparsa di risposta in appello
2009	Atto di citazione Tribunale
2010	Memoria difensiva in procedimento d'urgenza
2011	Comparsa di risposta Tribunale
2012	Comparsa di risposta Tribunale
2013	Comparsa di risposta Tribunale
2014	Comparsa di risposta Tribunale
2015	Comparsa di risposta in opposizione a decreto ingiuntivo
2016	Atto di citazione Tribunale
2017	Comparsa di risposta Tribunale
2018	Comparsa di risposta Tribunale
2019	Comparsa conclusionale Tribunale
2023	Comparsa di risposta nel procedimento per convalida di sfratto
2024	Ricorso semplificato o Atto di citazione

d. L'atto processuale in generale e la scelta della tipologia corretta

Si può definire come “atto processuale” ogni atto, cioè comportamento umano volontario, compiuto nel processo da soggetti processuali e che produce effetti nel processo. Il nostro ordinamento è retto da un principio fondamentale: quello di libertà delle forme. L'art. 121 c.p.c. stabilisce che “*gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo*”, dovendo essere redatti nel rispetto del principio di chiarezza e sinteticità.

Dunque, in linea di principio, in sede di redazione di un atto giudiziario, ciascuno è libero di adottare qualunque forma, purché essa si rilevi funzionale allo scopo che la sua volontà processuale intende perseguire. Questo legame di funzionalità dell'atto allo scopo induce ad affermare che il principio di libertà delle forme costituisce un'affermazione di mero principio e che il vero principio generale, che regola la forma degli atti processuali, è quello di “congruità della forma allo scopo” o di “strumentalità della forma”. Va tuttavia evidenziato che, in realtà, la libertà è poca, in quanto i casi in cui il legislatore non fornisce indicazioni formali sono estremamente rari (per esempio, la dichiarazione dell'evento interruttivo può avvenire in qualsiasi forma). Nella stragrande maggioranza dei casi, però, la legge detta requisiti formali che devono essere osservati nella manifestazione della volontà processuale. L'art. 125 c.p.c. stabilisce che “*salvo che la legge disponga altrimenti la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto devono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore*”. Questa disposizione, come è stato definito da alcuni, rappresenta una specie di *lex generalis* che descrive il *minimum* di sostanza di ogni atto di parte. Infatti, le indicazioni contenute in tale norma devono essere integrate con quelle previste specificamente per i singoli atti processuali.

Se, dunque, per quanto riguarda l'esame dei singoli requisiti soggettivi e oggettivi è opportuno rinviare al commento relativo ai singoli atti processuali, in questa sede è utile soffermarsi su due aspetti: il requisito della sottoscrizione e la necessaria redazione dell'atto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità.

Quanto al primo, la giurisprudenza ritiene che solo la mancata sottoscrizione dell'originale dell'atto determini la sua nullità, sottoscrizione che si può evincere anche dalla certificazione dell'autenticità della firma della parte presente nel mandato (Cass. 17929/09). Tuttavia, questo problema presente nella pratica, si attenuerà in sede di esame di avvocato. In quella sede, infatti, l'atto predisposto dal candidato dovrà essere non solo valido ma altresì irreprensibile sotto ogni profilo ed occorrerà dunque farlo risultare regolarmente sottoscritto con la firma del legale, ossia con l'apposizione della locuzione in calce “avv...” oppure “f.to avv...”.

Quanto al secondo, di tipo più formale, si deve specificare che il D.lgs. 49 del 2022 ha modificato la rubrica e il testo dell'art. 121 c.p.c., stabilendo che tutti gli atti processuali devono essere redatti in modo “**chiaro e sintetico**”. Tale modifica non rappresenta un'assoluta novità in quanto recepisce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è principio generale immanente nel diritto processuale, in quanto funzionale a garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo dell'art. 111, co. 2 Cost. e il principio di leale collaborazione fra le parti e fra queste e il giudice (Cass., n. 37552/21; Cass., n. 8435/20).

- **N.B.:** Il mancato rispetto dei criteri e dei limiti di redazione dell'atto non ne comporta l'invalidità, ma **può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del giudizio** (art. 46, co. 5 disp. att. c.p.c.).

*

L'atto processuale deve essere inoltre redatto in conformità del **D.M. 8 agosto 2023, n. 110**, che, in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c., indica i criteri di redazione, i limiti e gli schemi informatici degli atti giudiziari.

Secondo tale decreto, al fine di assicurare il rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali di cui all'art. 121 c.p.c., gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi, gli atti di intervento (e nei limiti di compatibilità, gli altri atti del processo) devono essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri:

- ▶ intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;
- ▶ parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
- ▶ **parole chiave**, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;
- ▶ nelle impugnazioni, **estremi del provvedimento impugnato** con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;
- ▶ **esposizione distinta e specifica**, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
- ▶ nella parte in fatto, **puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione**, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corri-